



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 settembre 2013
(OR. en)**

13522/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0289 (NLE)**

**ACP 143
COASI 128
PESC 1061
RELEX 797**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2007/641/CE del Consiglio relativa alla Repubblica di Figi e ne proroga il periodo di applicazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla Repubblica di Figi
e ne proroga il periodo di applicazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, rivisto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010² ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo¹ ("strumento di cooperazione allo sviluppo"), in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2007/641/CE¹ sono state adottate misure appropriate in risposta alla violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

¹ Decisione 2007/641/CE del Consiglio, del 1° ottobre 2007, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15).

- (2) Tali misure sono state prorogate con la decisione 2009/735/CE del Consiglio¹ e, successivamente, con le decisioni del Consiglio 2010/208/UE², 2010/589/UE³, 2011/219/UE⁴, 2011/637/UE⁵ e 2012/523/UE⁶, dal momento che la Repubblica di Figi non ha ancora attuato gli impegni importanti assunti nelle consultazioni svoltesi nell'aprile 2007 riguardanti elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ma vi sono stati addirittura notevoli passi indietro in relazione ad alcuni di questi impegni.

¹ Decisione 2009/735/CE del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43).

² Decisione 2010/208/UE del Consiglio, del 29 marzo 2010, che modifica e proroga la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7).

³ Decisione 2010/589/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 260 del 2.10.2010, pag. 10).

⁴ Decisione 2011/219/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica di Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 93 del 7.4.2011, pag. 2).

⁵ Decisione 2011/637/UE del Consiglio, del 26 settembre 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 1).

⁶ Decisione 2012/523/UE del Consiglio, del 24 settembre 2012, che modifica la decisione 2007/641/CE, relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, e ne proroga il periodo di applicazione (GU L 263 del 28.9.2012, pag. 2).

- (3) Da aprile 2007 si sono registrati importanti sviluppi e gli impegni concordati con la Repubblica di Figi saranno rivisti di conseguenza. Gli impegni saranno riesaminati nell'ambito di un dialogo politico e alla luce dell'attuale situazione giuridica. È opportuno continuare a prendere in considerazione la prospettiva di un rinnovato impegno verso la programmazione dell'assistenza allo sviluppo futura.
- (4) La decisione 2007/641/CE cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013. È quindi opportuno aggiornare detta decisione e prorogarne la validità.
- (5) L'Unione europea condurrà un dialogo politico finalizzato a rivedere e aggiornare gli impegni assunti nel 2007 e adatterà di conseguenza le misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/641/CE è così modificata:

All'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa cessa di produrre effetti il 31 marzo 2015 ed è periodicamente riesaminata almeno una volta ogni sei mesi."

Articolo 2

La Repubblica di Figi è destinataria della lettera di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Lettera

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU
Presidente della Repubblica di Figi
Suva
Repubblica di Figi

Eccellenza,

L'Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE e dell'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-UE si fonda sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e che formano quindi la base delle nostre relazioni.

Da quando, in risposta al colpo di Stato del 2006, l'UE ha adottato la decisione sulle misure appropriate sono trascorsi sei anni e da allora le Figi hanno sottoscritto una serie di impegni.

L'UE prende atto che, dal 2007, questi impegni in parte non sono più attuali e in parte vanno rivisti alla luce del nuovo quadro giuridico del paese. Perché fungano da adeguato parametro per valutare i progressi riformatori delle Figi, questi impegni vanno rivisti insieme, tenendo presente la situazione e il quadro giuridico presenti.

L'Unione ha pertanto deciso di modificare la decisione sulle misure appropriate inserendovi il proprio impegno a intrattenere con le Figi un dialogo politico approfondito ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'intento del dialogo sarà rivedere insieme gli impegni concordati nel 2007 e adattare di conseguenza le misure appropriate (allegate alla presente lettera), come tappa necessaria di un processo che dovrà garantire il ripristino dell'ordine democratico e il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Il dialogo si protrarrà fino a che entrambe le parti non riterranno che abbia esaudito il proprio compito.

Le Figi continuano a imporre restrizioni su alcuni diritti umani e libertà fondamentali e, in vista della necessaria revisione degli impegni sottoscritti, l'UE ha deciso di prorogare le misure appropriate di 18 mesi, fino al 31 marzo 2015. L'intento è garantire la necessaria flessibilità, accordare all'UE e alle Figi abbastanza tempo per trovare un accordo sugli impegni e adattare di conseguenza le misure appropriate e permettere al governo di tenere le elezioni politiche previste per settembre 2014.

L'Unione monitorerà i progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale, in funzione dei quali continuerà a informare le sue prossime decisioni sulla cooperazione allo sviluppo. In questo spirito l'UE ribadisce il proprio impegno in vista della programmazione dell'11° FES e, nell'ambito di questo processo, si impegna a notificare a tempo debito al Suo paese l'assegnazione finanziaria indicativa. Si noti tuttavia che i documenti di programmazione dell'11° FES saranno finalizzati, firmati e attuati solo con il governo democraticamente eletto.

Dopo le Figi avranno tenuto elezioni libere e eque e avranno assolto agli impegni rivisti di comune accordo, l'Unione invierà una missione di verifica ai sensi dell'articolo 96, in linea con l'accordo di partenariato ACP-UE. La missione formulerà raccomandazioni che, una volta concordate, potranno condurre al definitivo ritiro delle misure appropriate ai sensi dell'articolo 96.

Per far sì che la cooperazione, come intesa dall'accordo di partenariato ACP-UE e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, possa progredire, l'Unione europea invita il governo provvisorio a partecipare quanto prima a un dialogo politico approfondito.

Esprimendo soddisfazione per la collaborazione delle Figi con il gruppo di contatto ministeriale del Forum delle isole del Pacifico, creato per monitorare i progressi verso la preparazione delle elezioni e il ritorno alla democrazia, l'Unione si augura che le prossime tappe assicurino un processo elettorale trasparente, partecipativo e credibile, elezioni libere e eque e il ripristino dell'ordine democratico nel paese.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

C. ASHTON

Il presidente

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Il commissario

ALLEGATO I DELL'ALLEGATO

Le misure appropriate, che saranno adattate in funzione della revisione degli impegni concordati nell'ambito del dialogo politico approfondito, consistono:

- nel continuare a erogare aiuti umanitari e sostegno diretto alla società civile e alle popolazioni vulnerabili;
- nel proseguire le attività di cooperazione in corso, in particolare nell'ambito dell'8° e del 9° FES;
- nel proseguire, salvo circostanze del tutto eccezionali, le attività di cooperazione atte a favorire il ripristino della democrazia e a migliorare la governance;
- nel proseguire l'attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006. Si tenga presente che l'accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva;
- l'assegnazione "zucchero" per il 2007 è pari a zero;
- nel 2008 la disponibilità dell'assegnazione zucchero era subordinata all'organizzazione credibile e tempestiva delle elezioni, in linea con gli impegni concordati – censimento dell'elettorato, ridefinizione delle circoscrizioni e riforma elettorale secondo il dettato costituzionale – e all'adozione di misure che garantissero il funzionamento dell'ufficio elettorale, tra cui la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007, come previsto dalla costituzione. Questa allocazione è andata persa il 31 dicembre 2009;

- l'assegnazione zucchero per il 2009 è stata annullata a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche a settembre 2014;
- l'assegnazione per il 2010 è stata annullata prima del 1° maggio 2010 per mancanza di progressi del processo democratico. Tuttavia, data la grave situazione del settore dello zucchero, l'assegnazione è stata in parte accantonata per prestare assistenza diretta alla popolazione che dipende indissolubilmente dalla produzione di zucchero, onde ridurre le ricadute negative sul piano sociale. I fondi sono erogati in gestione centralizzata dalla delegazione dell'UE a Suva e non transitano per il governo;
- nell'avviare la programmazione dell'11° FES in modo che il paese possa contare sulla notifica dell'assegnazione indicativa a tempo debito;
- nel considerare di erogare un sostegno specifico per preparare e attuare i principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o della tenuta delle elezioni;
- nel lasciare impregiudicata la cooperazione regionale e la relativa partecipazione delle Figi;
- nel monitorare il rispetto degli impegni in funzione dei termini specificati in allegato alla presente lettera sul dialogo regolare e sulla reale cooperazione. Sono previste missioni di verifica e di controllo e relative relazioni.

ALLEGATO 2 DELL'ALLEGATO

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DI FIGI NEL 2007

A. Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere e eque entro 24 mesi dal 1° marzo 2007, fatti salvi i risultati della valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. Il processo in vista delle elezioni sarà monitorato, adeguato e eventualmente riveduto congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

- il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche;
- il calendario indichi le date del censimento, della ridefinizione delle circoscrizioni e della riforma elettorale;
- la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla costituzione;

- siano adottati provvedimenti atti a garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007, in conformità della costituzione;
- la nomina del vicepresidente sia conforme alla costituzione.

Impegno n. 2

Nell'adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B. Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. Vengono tutelate l'indipendenza sostanziale e il funzionamento del Gran consiglio dei capi.

Impegno n. 3

Garantire il pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate.

In particolare:

- il governo provvisorio s'impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della costituzione entro il 15 luglio 2007;
- d'ora in avanti le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali;
- sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali per reati connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giurisdizionali adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C. Diritti umani e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutti i provvedimenti necessari affinché tutte le denunce di violazione dei diritti umani siano esaminate e diano luogo a provvedimenti in conformità delle diverse procedure e nelle sedi previste dalla legislazione delle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza a maggio 2007, fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in piena indipendenza conformemente alla costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, sotto qualsiasi forma, sono pienamente rispettate, conformemente alla costituzione.

D. Verifica dell'attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare che permetta di verificare i progressi compiuti e fa in modo che le autorità e/o i rappresentanti dell'UE e della Commissione europea possano fruire liberamente delle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con eventuali missioni dell'UE incaricate di verificare e valutare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un'impostazione pragmatica, che tenga presente la realtà attuale e, al tempo stesso, guardi al futuro.
